



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 21 dicembre 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 19224/2022 R.G. promossa da:
SERGI CINZIA, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Cinzia Buraglia
contro:

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio
dell'avv. Maria Carla Attanasio

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante
p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Raffaele Sirica
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09.06.2022, Sergi Cinzia adiva il Tribunale di Roma in
funzione di GL chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo di € 2.434,08
di cui all'avviso di addebito n. 39720160008387844000 asseritamente notificato il
19.05.2016.

Deduceva che in data 24.05.2022 Ader le aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
09720229019611221000 cui era sotteso l'avviso di addebito sopra indicato; di non aver
mai ricevuto precedenti notifiche relative a detto avviso di addebito; che n ogni caso
erano decorsi oltre cinque anni anche per l'arco successivo alla presunta notifica



dell'avviso di addebito; eccepiva quindi la prescrizione quinquennale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Inps che eccepiva la tardività dell'opposizione all'avviso di addebito; nel merito chiedeva il rigetto.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza del 21 dicembre 2022 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale; cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).

La parte opponente, che non ha proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna notifica e di aver avuto conoscenza dell'avviso di addebito n. 39720160008387844000 solo a seguito della notifica in data 24.05.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09720229019611221000.

Dalla documentazione prodotta a seguito di ordine di acquisizione ex art. 210 cpc, emerge che l'avviso di addebito n. 39720160008387844000 è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73, la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che "la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data



indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.

Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella



esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare l'avviso di addebito n. 39720160008387844000 risulta notificato il 15.05.2016 con ar mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetti alla casa.

Siffatto rilievo evidenzia quindi la ritualità delle notifiche dell'avviso di addebito oggetto della domanda di accertamento negativo del credito contributivo.

Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99, si tratta unicamente di verificare se è decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data della notifica di detto avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento n. 09720229019611221000, pacificamente notificata il 24.05.2022.

Ebbene tra il 15.05.2016 e il 24.05.2022 non risultano decorsi i cinque anni di prescrizione, dovendo considerarsi la sospensione imposta dalla normativa emergenziale dal 08.03.2020 al 31.12.2021 ai sensi del d.l. n. 41/2021.

Giova infatti rilevare che tra la data del 15.05.2016 e quella dell'8 marzo 2020 erano decorsi anni 3 mesi 9 e gg 22; dunque residuavano ancora anni 1 mesi 2 e gg 8 per lo spirare dei cinque anni prescrizionali.

Per effetto del periodo di sospensione emergenziale, alla data del 31.12.2021 il termine prescrizionale residuo di anni 1 mesi 2 e gg 8 ha ripreso a decorrere.

Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 25.05.2022 non era ancora spirato il termine prescrizionale, che dunque è stato validamente interrotto.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 91 cpc Sergi Cinzia va condannata a rifondere all'Inps e all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite, liquidate per ciascuna resistente in € 843,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa

P.Q.M.



Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA SERGI CINZIA A RIFONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE RESISTENTE IN € 843,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Roma, 21 dicembre 2022

il Giudice

Daniela Bracci

